Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 3 novembre 2026
(OR. en)

15157/26

AGRILEG 253
PESTICIDE 67

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	29 ottobre 2026
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D110097/05
Oggetto:	REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azociclotin, clorfenapir, ciesatin, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropatrin e profenofos in o su determinati prodotti

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D110097/05.

All.: D110097/05

COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
PLAN/2025/1425 Rev. 1
(POOL/E4/2025/1425/1425R1-EN.docx)
D110097/05
[…](2026) XXX draft

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azociclotin, clorfenapir, ciesatin, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropatrin e profenofos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

REGOLAMENTO (UE) …/... DELLA COMMISSIONE

del XXX

che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azociclotin, clorfenapir, ciesatin, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropatrin e profenofos in o su determinati prodotti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio[1], in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I livelli massimi di residui ("LMR") per le sostanze attive azociclotin, ciesatin, clorfenapir, dicofol, endosulfan, fenarimol e profenofos sono stati fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la sostanza attiva fenpropatrin gli LMR sono stati fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005.

(2) Poiché tali sostanze attive non sono mai state approvate nell'Unione, o la loro approvazione è stata revocata prima del 2008, esse non rientravano nell'ambito di applicazione del riesame sistematico di tutti gli LMR vigenti a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005. La Commissione ha pertanto chiesto all'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità"), a norma dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 396/2005, di riesaminare gli LMR vigenti per tali sostanze attive e di valutare le informazioni disponibili al fine di controllare la qualità dei valori tossicologici di riferimento ("VTR").

(3) L'Autorità ha pubblicato i pareri scientifici corrispondenti nel 2023. In seguito a una prima pubblicazione di tali pareri motivati nel 2023, l'Autorità ha condotto una consultazione dei portatori di interessi[2] e i pareri motivati sono stati modificati per tenere conto dell'esito di tale consultazione[3].

[1] GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj.

[2] EFSA, "Outcome of the stakeholder consultation on the reasoned opinions for azocyclotin, bifenthrin, chlorfenapyr, cyhexatin, diazinon, dicofol, endosulfan, fenarimol, fenpropathrin and profenofos". Pubblicazione di supporto dell'EFSA 2024: EN-9002. Disponibile online all'indirizzo: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/sp.efsa.2024.EN-9002.

[3] EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for azocyclotin and cyhexatin". *EFSA Journal* 2023; 21(6):8038. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8038.

(4) Per le sostanze attive azociclotin e ciesatin i laboratori di riferimento dell'Unione europea hanno proposto di modificare la definizione dei residui in "*somma di ciesatin, azociclotin e altri sali del tricicloesilstagno, determinata ed espressa come cationi di tricicloesilstagno [F]*". È pertanto opportuno modificare di conseguenza la definizione dei residui.

(5) Per l'azociclotin e il ciesatin sono in vigore LMR su mele, arance e uve da vino. L'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per tali sostanze nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare tutti gli LMR ai limiti di quantificazione ("LOQ") specifici per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(6) Per la sostanza attiva clorfenapir non sono fissati LMR per i prodotti di origine animale, mentre gli LMR nei o sui prodotti di origine vegetale sono fissati al LOQ, ad eccezione del tè. L'LMR vigente e la valutazione dell'esposizione calcolata sono influenzati da diverse incertezze connesse alle lacune nei dati individuate nella valutazione. È pertanto opportuno sopprimere tutti gli LMR fissati per il clorfenapir nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, fissare tutti gli LMR al LOQ specifico per prodotto e fissare gli LMR per i prodotti di origine animale al LOQ specifico per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(7) Per la sostanza attiva dicofol sono fissati LMR per meloni, semi di cotone, tè, luppolo, pollame (muscolo, grasso, fegato, rene e frattaglie commestibili), latte e uova di volatili. L'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. Inoltre gli LMR vigenti non sono suffragati da dati. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il dicofol nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare tutti gli LMR ai LOQ specifici per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(8) Per la sostanza attiva endosulfan sono fissati LMR per semi di soia, semi di cotone, tè, spezie da semi, spezie da frutta e spezie da radici e rizomi. L'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. Inoltre gli LMR vigenti per i semi di soia e i tè non sono suffragati da dati. È

EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for chlorfenapyr". *EFSA Journal* 2023; 21(12):8444. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8444.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for diazinon". *EFSA Journal* 2023; 21:8426. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8426.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for dicofol". *EFSA Journal* 2023; 21:8425. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8425.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for endosulfan 2023". *EFSA Journal* 2023; 21(7):8114. Disponibile online all'indirizzo: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2023.8114.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for fenarimol 2023". *EFSA Journal* 2023; 21(7):8113. Disponibile online all'indirizzo: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.2903/j.efsa.2023.8113.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for fenpropathrin". *EFSA Journal* 2023; 21(6):8057. Disponibile online all'indirizzo: https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/8057.
EFSA, "Targeted review of maximum residue levels (MRLs) for profenofos 2023". *EFSA Journal* 2023; 21:8445. Disponibile online all'indirizzo: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2023.8445.

pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per l'endosulfan nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare tutti gli LMR ai LOQ specifici per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(9) Per la sostanza attiva fenarimol sono fissati LMR per pomacee, albicocche, ciliegie (dolci), pesche, uve da tavola e da vino, fragole, lamponi (rossi e gialli), ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), banane, cetrioli, cetriolini, zucchine, altre cucurbitacee con buccia commestibile, meloni, zucche, cocomeri/angurie, altre cucurbitacee con buccia non commestibile e luppolo. L'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. Inoltre gli LMR vigenti per albicocche, ciliegie (dolci), pesche, uve da tavola e da vino, fragole, lamponi (rossi e gialli), ribes a grappoli (nero, rosso e bianco), uva spina/grossularia (verde, rossa e gialla), banane, cetriolini, zucchine, altre cucurbitacee con buccia commestibile, cocomeri/angurie, altre cucurbitacee con buccia non commestibile e luppolo non sono suffragati da dati. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il fenarimol nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare tutti gli LMR ai LOQ specifici per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(10) Per la sostanza attiva fenpropatrin sono fissati LMR per agrumi, fragole, meloni e tè. L'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. Inoltre gli LMR vigenti non sono suffragati da dati. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il fenpropatrin nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare tutti gli LMR ai LOQ specifici per prodotto nell'allegato V del regolamento (CE) n. 396/2005, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(11) Per il profenofos il regolamento (UE) 2023/377 della Commissione[4] ha fissato un LMR provvisorio per erbe fresche e fiori commestibili, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza attiva nei prodotti in questione. Analogamente, il regolamento (UE) 2022/1290 della Commissione[5] ha fissato un LMR provvisorio per i petali di rosa, in attesa della presentazione di dati di monitoraggio sulla presenza di tale sostanza attiva nei prodotti in questione. È opportuno mantenere tali LMR provvisori e continuare a monitorare i livelli di profenofos nelle erbe fresche e nei fiori commestibili e nei petali di rosa al fine di riesaminare tali LMR sulla base dei dati di monitoraggio.

(12) Per quanto riguarda gli LMR per il profenofos in o su manghi, pomodori, semi di cotone, coriandolo, cumino, finocchio, spezie da frutta, prodotti ottenuti da suini, bovini, ovini, caprini, equini, pollame e altri animali terrestri d'allevamento (ad eccezione del latte e

[4] Regolamento (UE) 2023/377 della Commissione, del 15 febbraio 2023, che modifica gli allegati II, III, IV e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di benzalconio cloruro (BAC), clorprofam, cloruro di didecildimetilammonio (DDAC), flutriafol, metazaclor, nicotina, profenofos, quizalofop-P, silicato di sodio e alluminio, tiabendazolo e triadimenol in o su determinati prodotti (GU L 55 del 22.2.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/377/oj).

[5] Regolamento (UE) 2022/1290 della Commissione, del 22 luglio 2022, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di ametoctradin, clormequat, dodina, nicotina, profenofos e *Spodoptera exigua multicapsid nucleopolyhedrovirus* (SeMNPV) isolato BV-0004 in o su determinati prodotti (GU L 196 del 25.7.2022, pag. 74, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1290/oj).

delle uova), l'Autorità ha concluso che non è stato possibile completare la valutazione dei rischi a causa della mancanza di VTR solidi. È pertanto opportuno sopprimere gli LMR fissati per il profenofos in tali prodotti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 e fissare gli LMR per tali prodotti ai LOQ specifici per prodotto, conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

(13) La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni LOQ. Tali laboratori hanno proposto LOQ specifici per prodotto che sono rilevabili in sede di analisi.

(14) I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(15) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(16) Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai prodotti che sono stati prodotti nell'Unione o importati nell'Unione prima che i nuovi LMR diventassero applicabili e per i quali è stato mantenuto un elevato livello di protezione dei consumatori.

(17) Prima dell'applicazione dei nuovi LMR dovrebbe essere concesso un periodo di tempo ragionevole per consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di adeguarsi alle prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR.

(18) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati immessi sul mercato dell'Unione prima del [*Ufficio delle Pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [*Ufficio delle pubblicazioni: inserire la data corrispondente a 6 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN